

VANNI PEDANI

STATO E RELIGIONI IN INDIA

SOMMARIO: 1. Cenni sull'ordinamento giuridico indiano. - 2. L'India come stato secolare. - 3. La protezione della libertà religiosa nella Costituzione indiana. - 4. La controversia sul diritto di proselitismo. - 5. La giurisprudenza della Corte Suprema in tema di proselitismo.

1. Per meglio identificare le linee di base determinatrici dell'atteggiamento dello Stato indiano nei confronti del fenomeno religioso, occorre porre l'attenzione su due tratti fondamentali di tale ordinamento giuridico.

Innanzitutto, l'India è uno stato federale: la scelta compiuta dai costituenti trova il suo fondamento in considerazione della complessità e multiformità della società indiana, caratterizzata dalla presenza della moltitudine di religioni, etnie, tribù, caste, lingue ed entità politiche che hanno concorso alla formazione dello stato: a titolo di esempio, possiamo ricordare che al momento dell'emanazione della Costituzione del 1950, il legislatore costituzionale ha dovuto fare i conti con la presenza di undici precedenti province britanniche, ben 562 ex stati principeschi e che le lingue riconosciute nel Paese sono quindici.

In secondo luogo, l'India, quale sistema giuridico, si identifica come ordinamento di common law: con tale espressione ci si è soliti riferire al sistema di diritto originariamente formatosi in Inghilterra e successivamente esportato e fatto proprio da quei paesi su cui la Corona inglese esercitava, o aveva esercitato, il proprio dominio coloniale; tra questi, appunto, l'India.

La caratteristica principale di questi sistemi, su cui voglio richiamare l'attenzione, è costituita dal precipuo procedimento di formazione del diritto, che, almeno nelle forme tradizionali, vede la assoluta preminenza dei giudici: la common law è quindi un diritto di origine prevalentemente giurisprudenziale e le leggi del Parlamento si presentano in posizione subordinata ai principi di diritto affermati dal giudice al momento dell'interpretazione di un caso concreto sottoposto alla sua giurisdizione; inoltre, le decisioni delle corti superiori hanno autorità di precedente vincolante nei confronti dei tribunali inferiori, i quali sono sempre obbligati a riferirsi e a conformarsi agli orientamenti assunti dagli organi di vertice del potere giudiziario.

Di qui l'importanza di considerare, in sede di analisi della posizione dello stato indiano nei confronti del fenomeno religioso, i principi stabiliti dalla Corte Suprema indiana nella sua funzione di organo supremo della

piramide giudiziaria e nella sua qualità di tribunale di ultima istanza e Corte Costituzionale.

Ricordo, infine, concludendo questa parte introduttiva, che, per quanto riguarda la tradizionale distinzione dei cittadini indiani in caste, la Costituzione non ne dichiara l'illegittimità, ma si limita a vietare la cosiddetta 'intoccabilità' che colpisce chi non appartiene ad una specifica casta.

2. La posizione dell'ordinamento giuridico indiano nei confronti del fenomeno religioso, è di immediata percezione non appena si legge il Preambolo alla Costituzione, laddove si definisce l'India come Repubblica sovrana, democratica, socialista e *secolare* e si considera come compito fondamentale dello stato quello di assicurare a tutti i cittadini, oltre agli altri diritti, la libertà di pensiero e di espressione e quella di *credo, fede e culto*.

Un tema da affrontare preliminarmente è l'individuazione del significato e contenuto che al termine *Repubblica secolare* il legislatore costituente abbia voluto attribuire .

In India si è sicuramente rinunciato a garantire all'induismo il carattere di religione privilegiata, rifiutando di pervenire ad una scelta di tipo confessionista nei confronti della religione di maggioranza.

D'altra parte non sarebbe nemmeno esatto considerare lo stato indiano come separatista, nel senso che in Occidente viene correntemente attribuito a questo termine da parte della dottrina (1).

Con tale espressione ci si è riferiti, e ci si riferisce, ad una peculiare esperienza storica del mondo europeo occidentale che, da un iniziale connubio, ha condotto allo scontro tra Chiesa e Stato e si è risolta nella separazione tra i due ordini; d'altronde, l'India non può essere propriamente qualificata come stato laico (2), quello stato, cioè, che non impronta le proprie leggi ad una specifica morale religiosa di una religione di stato, ma accetta le tesi ideologico-morali della maggioranza dei suoi cittadini; l'esperienza storica indiana è totalmente estranea a questa polarizzazione e il termine di stato separatista o di stato laico presentano connotazioni tali da non coincidere con l'esatto significato di stato secolare secondo la Costituzione indiana.

Totalmente erronea sarebbe poi un'interpretazione del termine nel senso dell'attribuzione ad esso di una connotazione negativa, implicante una professione di ateismo o agnosticismo da parte dello stato: al contrario l'India è un paese estremamente religioso e considera positivamente il perseguimento di valori religiosi e spirituali.

La difficoltà di un inquadramento deriva dalla totale diversità della

tradizione spirituale, storica e giuridica indiana, tale che male si attagliano ad essa le nostre consuete classificazioni dei rapporti tra Stato e Chiesa: l'espressione stessa risulterebbe piuttosto inusuale in India.

Essa implica una visione istituzionale della sfera religiosa secondo la quale le Chiese, in particolare quella cattolica, sono ordinamenti giuridici indipendenti e sovrani nel loro particolare ordine, quello spirituale, e per questo potere parallelo rispetto a quello statale. Non esiste in India il concetto di sovranità religiosa, contraria ai principi filosofici e religiosi indiani; tutte le religioni sono eguali in ordine alla loro validità per l'essere umano e le confessioni religiose vanno considerate come libere organizzazioni e associazioni sottoposte al diritto privato: la concezione istituzionale delle confessioni religiose corrisponderebbe in India al tipico comportamento di un'entità politica, piuttosto che spirituale e religiosa.

Insomma, con tale termine ci si è voluti solamente riferire al carattere *temporale, non sacro, profano* dello stato indiano; uno stato, dunque, che si occupa esclusivamente delle questioni riguardanti *questo mondo*; il quale, perciò, non si identificherà mai con le norme di una determinata confessione religiosa, nè accorderà mai ad una di esse un trattamento privilegiato; nessun cittadino sarà discriminato sulla base delle sue libere convinzioni religiose, incluse anche eventuali opzioni ateistiche, nè si potrà differenziare tra i cittadini, sulla stessa base, per l'accesso a qualsiasi carica pubblica (3).

La scelta del costituente appare quasi naturale se si considerano i caratteri della religione induista, caratterizzata da un'assoluta mancanza di dogmatismo e animata da uno spirito di estrema tolleranza. L'induismo è religione inclusiva e aperta a tutte le fedi o anche all'assenza di fede: per essa, tutti i mezzi di accrescimento spirituale sono equivalenti, l'accesso alla verità eterna è possibile da molteplici punti di partenza, tutte le religioni sono buone per l'uomo se hanno come risultato di rendere buoni gli uomini.

Non va sottaciuto, però, che nella scelta dell'atteggiamento da tenere nei confronti del fattore religioso, hanno giocato un ruolo essenziale anche motivi profondamente politici, tali da consigliare una caratterizzazione in senso confessionista dello stato indiano.

La norma costituzionale si sarebbe infatti trovata ad operare nel contesto di una continua lotta di religione tra induisti e musulmani, che poco prima aveva portato alla secessione di una parte del territorio con la creazione del Pakistan: la confessionalità dello stato in senso induista avrebbe potuto rappresentare motivo di nuovi conflitti con la parte musulmana della popolazione.

In altro senso, data la presenza sul territorio indiano di una molteplici-

cità di fedi religiose, solamente la neutralità dello stato poteva assicurare alle minoranze religiose un'eguale trattamento.

In favore di una non confessionalità dello stato premeva anche l'opportunità di porre un freno alle pratiche religiose induiste rese illegali durante la dominazione coloniale inglese (ad.es. la cremazione della vedova insieme al defunto marito o il matrimonio tra bambini), che il senso etico del costituente aborrisce e che, con la dichiarazione dell'Induismo come religione di stato, avrebbero potuto essere reintrodotte con effetti sociali disastrosi.

Infine, data la presenza di numerosi membri dell'assemblea costituente non appartenenti ad alcuna fede religiosa, si era reso necessario salvaguardare la libertà di coscienza e la dignità dell'individuo, comprendendo nel diritto di libertà religiosa anche il concetto di libertà *dalla* religione, opzione resa certamente più complicata da una eventuale scelta in senso confessionista (4).

L'altro riferimento contenuto nel Preambolo della Costituzione indiana, per il quale lo stato indiano si impegna ad assicurare a tutti la libertà di credo, fede e culto, in una parola la libertà di religione, è molto importante.

La Corte Suprema indiana, infatti, aveva già avuto modo di affermare (1967) che solo un'assemblea costituente poteva modificare i diritti fondamentali dei cittadini e non il semplice Parlamento eletto; a ciò fece seguito un emendamento costituzionale (1971), secondo cui il Parlamento poteva modificare ogni disposizione costituzionale, quando ciò fosse fatto nell'esercizio dei propri poteri costituenti.

La Corte Suprema si è definitivamente pronunciata sulla questione nel 1973, affermando che il potere costituente del Parlamento può essere esercitato solamente nel rispetto della struttura fondamentale (*basic structure*) della Costituzione, la quale non può essere semplicemente abrogata.

All'interno della struttura fondamentale cui fa riferimento la Corte, rientrano perlomeno tutte le libertà solennemente enunciate nel Preambolo, per cui sembra di poter affermare che la libertà religiosa, seppure sottoposta per il suo esercizio al rispetto dei limiti previsti dagli articoli che di essa si occupano (artt.25-28), non potrà mai essere cancellata con un semplice tratto di penna del legislatore costituente.

3. Gli articoli, dal 25 al 28 della parte III della Costituzione, si occupano specificamente del fondamentale diritto di libertà religiosa.

L'art. 25 riconosce a tutte le persone la libertà di coscienza e il diritto a liberamente professare, praticare e propagandare (*propagate*) la religione. Il riferimento a tutte le persone è importante, perché così godono di tale

diritto anche i non cittadini, in particolar modo missionari e religiosi stranieri.

Tutti, dunque, godono di questa libertà sia a livello individuale che collettivo, sia come persone fisiche che in associazione con altri.

La libertà di professare la religione non riguarda solamente la libertà di credere ad una qualsiasi opzione spirituale e di esprimerne liberamente i contenuti, ma anche quella di dimostrare la propria appartenenza ad una fede religiosa attraverso il ricorso a simboli di culto o altre espressioni equivalenti: così, ad esempio, si permette agli appartenenti alla religione *Sikh* di poter portare un *kirpan* (arma bianca di qualunque forma e lunghezza, normalmente un lungo pugnale), senza apposita licenza come per il porto di qualsiasi altra arma (5).

Vale subito la pena di notare che secondo lo stesso art. 25 l'esercizio del diritto è soggetto all'ordine, alla moralità e alla salute pubblica e si autorizza lo stato a eseguire le leggi esistenti o a farne di nuove per regolare tutte le attività secolari connesse con la pratica religiosa, quali ad esempio le attività economiche e finanziarie; inoltre, si afferma il potere statale di emanare leggi che si occupano di riforme e del benessere sociale, o che sono volte ad assicurare l'apertura, nei confronti degli appartenenti a qualsiasi casta della comunità indù, delle istituzioni religiose induiste a carattere pubblico (6).

Occorre soffermarsi un momento sull'ampiezza di questi limiti e su come essi operino.

Se un discorso a parte merita di essere fatto sul diritto di propaganda religiosa e sul proselitismo (cfr. *infra* n. 4), sembra che i limiti in questione possano soprattutto interessare l'aspetto della pratica religiosa, cioè dei comportamenti che si tengono in osservanza di norme religiose.

I criteri guida nell'individuazione dell'operatività dei suddetti limiti derivano dalla sentenza della Corte Suprema nota come '*Shirur Mutt*' case, del 1954.

Secondo la Corte, qualora il comportamento religioso risulti chiaramente in contrasto con leggi che tutelano l'ordine pubblico, la moralità o la salute dei cittadini, la tutela della libertà religiosa deve cedere di fronte al superiore interesse pubblico; non si può ad esempio procedere al *sati*, o cremazione delle vedove insieme al marito defunto, perchè esso è contrario alla moralità, e a niente vale invocare il valore religioso dell'atto; non ci si può rifiutare di sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie motivandolo con divieti religiosi, poichè ciò pone a rischio la tutela della salute di tutti gli altri cittadini.

Nei casi in cui il contrasto tra norma religiosa e legge dello stato non

è così evidente, per primo si dovrà esaminare se la pratica religiosa, di cui si chiede il riconoscimento di fronte ad una legge contraria, sia essenziale per la religione di appartenenza o se essa sia solo una tradizione non necessaria dal punto di vista escatologico: si deve dunque accertare che si versi in materia di tutela della libertà di religione (7).

Il punto di vista della Corte Suprema sembra abbastanza forzato: la competenza a valutare l'essenzialità o meno di una pratica religiosa dovrebbe essere lasciata alla libera determinazione dell'autorità religiosa e tale orientamento conferisce uno spazio troppo ampio alla discrezionalità del giudice, in un ordine che non dovrebbe essere di sua competenza.

Il secondo criterio enucleato dalla Corte è quello tendente ad accertare che la legge statale abbia un fine secolare conforme a quelli indicati dall'art. 25, dimodochè essa non deve essere diretta a contrastare l'esistenza e le attività di un qualsiasi culto o semplicemente ad interferire nella sua autonomia organizzativa e gestionale, tutelata dall'art. 26 della Costituzione: in tal caso la legge è sicuramente incostituzionale.

Qualora sia dimostrata la sussistenza di entrambi i criteri, cioè che la pratica religiosa sia essenziale e la legge in contrasto abbia un fine secolare, la Corte è orientata nel senso di procedere ad un bilanciamento degli opposti interessi, col sacrificio di quello meno meritevole di tutela (8).

Occorre sottolineare che, in mancanza di una espressa previsione costituzionale, la sentenza in questione, per quanto discutibile, può rappresentare un possibile punto di riferimento in ordine ad un eventuale riconoscimento di fattispecie costituenti obiezione di coscienza: il conflitto tra la libertà religiosa individuale di tenere comportamenti religiosamente doverosi e motivati e le leggi generali dello stato emanate sulla base di un giudizio di opportunità globale, sembra essere, in buona sostanza, l'oggetto della problematica affrontata dalla Corte.

I limiti apposti dall'art. 25 Cost. alla libertà di praticare la religione, specialmente quelli relativi alle riforme e al benessere sociali, e i criteri abbastanza restrittivi sulla base dei quali la Corte Suprema cerca di risolvere il contrasto tra esigenze religiose individuali e leggi dello stato, possono forse trovare la loro giustificazione in considerazione delle peculiari caratteristiche della realtà sociale ed economica indiana: l'operatività di quei limiti e l'applicazione di quei criteri, infatti, hanno permesso al legislatore di procedere ad una doverosa opera di trasformazione della società, consentendo alle classi e caste più svantaggiate di essere garantiti in ordine al principio di eguaglianza e di godere di privilegi di vario genere, utili, se non necessari, alla loro promozione sociale.

Il successivo art. 26 della Costituzione indiana riguarda la manifestazione associativa del fenomeno religioso e si occupa delle confessioni religiose.

Esso stabilisce che, sempre nel rispetto dei limiti rappresentati dall'ordine pubblico, dalla moralità e dalla salute pubbliche, le confessioni religiose hanno il diritto di fondare e mantenere istituzioni a fini religiosi e di carità, di gestire i propri affari in materia di religione, di essere proprietarie o di acquistare proprietà mobiliari e immobiliari e di amministrare le suddette proprietà nel rispetto della legge.

Si riconosce, dunque, la più piena libertà delle confessioni (secondo la lettera dell'art. 26 *denominazioni religiose*) di regolare con proprie norme, senza alcuna interferenza statale, l'aspetto dell'organizzazione interna nell'ordine loro proprio, cioè quello religioso e spirituale; in più si riconosce come legittimo l'esercizio, da parte delle confessioni, delle attività di carattere temporale, come ad esempio l'acquisto e la gestione di beni patrimoniali, con il solo limite del rispetto delle norme di legge.

Della suddetta regolamentazione si ha conferma anche attraverso l'esame della giurisprudenza della Corte Suprema; si è avuto occasione di affermare, così, che l'art. 26 rende insindacabili gli atti e i provvedimenti confessionali (ad es. la scomunica) fondati su motivi puramente religiosi.

D'altronde, il diritto all'autoamministrazione ha diversa estensione quando esso riguarda la materia strettamente religiosa, rispetto all'esercizio di attività economiche di carattere eminentemente temporale. Quest'ultime sono regolate dalle norme civili valide per tutti gli enti morali e sottostanno agli identici controlli pubblici (9).

L'art. 27 si occupa, poi, delle contribuzioni dei fedeli alle proprie istituzioni religiose: nessuna persona può, secondo la norma, essere obbligato a pagare contributi che vadano a beneficio o sostegno di una confessione religiosa.

L'art. 28 riguarda, invece, un aspetto fondamentale dei rapporti che possono intercorrere tra gli ordinamenti statali e quelli confessionali: quello dell'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche; secondo il primo comma dell'art. 28 non sarà fornita alcuna istruzione religiosa nelle istituzioni scolastiche che sono sovvenzionate interamente con fondi pubblici, confermandosi indirettamente la natura secolare dell'ordinamento indiano.

L'insegnamento religioso può essere invece impartito nelle scuole parzialmente sovvenzionate dallo stato (*aided schools*), oppure nelle scuole riconosciute dallo stato ma non sovvenzionate (*recognized schools*), o, ancora, nelle scuole che non sono né parzialmente sovvenzionate, né riconosciute.

In ogni caso, l'istruzione religiosa nelle scuole "aided" o in quelle riconosciute non può essere obbligatoria e per il minore occorre il consenso di chi esercita la potestà.

La norma si applica allo specifico insegnamento di una dottrina religiosa condotta nelle istituzioni educative, ma non si riferisce alla educazione morale.

Sebbene la distinzione tra religione e morale sia abbastanza sfumata, l'istruzione morale è considerata in India parte integrante della formazione culturale dei giovani: una delle materie di insegnamento nella scuola indiana è Scienze morali, che si occupa anche dei principi religiosi delle varie confessioni; alla redazione dei testi di tale disciplina sono stati chiamati anche teologi cristiani (10).

Per completezza, occorre ricordare che l'art. 29 assicura a tutti i cittadini l'accesso a qualsiasi tipo di istituzione educativa, dichiarando l'illegittimità del rifiuto di ammissione fondato esclusivamente sul fattore religioso, linguistico, di razza o di casta, nelle scuole statali o in quelle che ricevono un sostegno finanziario dallo stato; se, dunque, una qualsiasi confessione religiosa volesse istituire una scuola destinata esclusivamente ai propri aderenti, essa rimarrebbe libera di farlo, ma non potrebbe aspirare al finanziamento statale.

4. Un discorso a parte merita la libertà di propagandare la propria fede religiosa: in sede di dibattito costituente si discusse molto sull'opportunità di includere nella previsione legislativa sulla libertà religiosa il diritto a convertire.

La distinzione tra diritto di propagare la propria religione e diritto a convertire (diritto essenziale per le confessioni cristiane (11) e musulmane) non è di scarso rilievo nella situazione indiana: essa ha trovato eco anche in giurisprudenza, come vedremo in seguito (cfr. *infra* n. 5).

Le motivazioni addotte dalle opposte fazioni, favorevoli o contrarie all'inclusione del diritto di proselitismo nella Costituzione, erano di natura eminentemente politico-sociale.

I parlamentari contrari al riconoscimento del diritto al proselitismo facevano leva su due aspetti: da un lato, si paventava l'ipotesi che un accresciuto numero di praticanti di altre religioni potesse portare ad un corrispettivo aumento del potere politico delle confessioni religiose di minoranza, tale da causare un condizionamento al nuovo stato indiano da parte di qualche minoranza etnico-religiosa o addirittura determinare la secessione di una parte della popolazione (segnatamente quella cristiana), come era successo

pochi anni prima con la creazione dello stato del Pakistan a forte maggioranza islamica.

Dall'altro, si vedeva nel diritto al proselitismo e nelle conseguenti conversioni, un pericolo all'integrità della struttura sociale e culturale della comunità indù: la conversione infatti, determina, secondo la religione induista, una sorta di morte civile che comporta l'allontanamento dalla comunità familiare e dai conseguenti vantaggi, anche patrimoniali, che derivano dall'appartenenza a quella comunità (12).

La posizione opposta si fondava su una pluralità di argomentazioni, riassumibili nella considerazione che il diritto di proselitismo rappresentava un aspetto essenziale per alcune religioni di minoranza, in ossequio ai loro irrinunciabili principi di fede; in particolare nei confronti delle confessioni cristiane (soprattutto chiesa cattolica e confessioni protestanti) e musulmana, il mancato riconoscimento di tale diritto avrebbe rappresentato una limitazione gravissima alla loro azione religiosa e un segno di intolleranza alieno dalla tradizione religiosa indiana.

A conclusione del dibattito la soluzione adottata dall'assemblea è stata quella di riconoscere il diritto di propaganda religiosa, ma non quello di convertire, come era stato inizialmente proposto.

Viene distinto il diritto di diffondere la propria religione esponendo i principi di quella fede, dal diritto ad esercitare una propaganda religiosa tendente alla conversione.

La concessione di un tale diritto, dunque, non va ascritta tanto ad una generale e genuina adesione alla concezione della libertà religiosa come parte della libertà di pensiero, nella cui sfera è ricompresa, quale aspetto necessario, la comunicazione del proprio credo religioso con finalità di convincimento dell'altro grazie alle proprie argomentazioni; quanto, piuttosto, essa deriva da un compromesso tra le opposte fazioni ed ha funzioni di garanzia per le religioni di minoranza cristiana (13) e musulmana, in omaggio al concetto di propaganda religiosa quale azione essenziale e imprescindibile per la loro dottrina e attività confessionali.

5. Fino dagli anni immediatamente successivi all'approvazione della Costituzione, si sono moltiplicati i casi di contrasto sullo spinoso aspetto delle conversioni.

In molti degli stati indiani si è cercato di impedire l'esercizio del diritto di propaganda religiosa, attraverso una legislazione di controllo e prevenzione dalle conversioni.

I provvedimenti adottati variano dall'obbligo per i nuovi fedeli di

registrarsi e per i ministri di culto di registrare presso pubblici uffici le conversioni che si siano effettuate, al divieto di convertire i minori (14), e alla configurazione di un reato nel caso dell'uso di forza, frode o *induzione* al fine di convertire (15).

La Corte Suprema ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in una sentenza del 1977 (*Rev. Stainislaus v. Madhya Pradesh*), dove si afferma la legittimità della sopramenzionata normativa da parte dello stato di Madhya Pradesh.

Secondo la Corte, il diritto di propaganda religiosa di cui all'art. 25 Costituzione, garantisce a chiunque la facoltà di trasmettere e diffondere la propria religione esponendo i principi di fede che le appartengono, ma non prevede un diritto ad esercitare una propaganda religiosa tendente alla conversione, poichè l'essenza della libertà religiosa consiste essenzialmente nel diritto di restare fedeli alla propria religione d'origine, senza venire turbati o disturbati rispetto a tale situazione (16).

La motivazione della Corte sembra non tener conto della diversa valenza che assumono il comportamento fraudolento o violento che costringe qualcuno ad abbracciare una diversa religione (17), oppure l'adesione spontanea del convertito, a seguito della esposizione dei principi di verità e di fede di una determinata religione.

Nel primo caso la conversione sarà illegittima in quanto viola la libertà di coscienza dell'individuo, se non configura addirittura l'applicazione di norme penali; nel secondo, al contrario, la conversione rappresenta un diritto del convertito, avendo egli agito attraverso un autonomo atto di esercizio della propria libertà di coscienza.

La Corte ha ommesso invece di procedere a tale fondamentale distinzione, né, affermandosi che una qualsiasi opera di induzione anche psicologica al fine di far abbracciare ad altri la propria religione è illegittima, si riesce a capire in che cosa consiste o a cosa dovrebbe tendere il diritto di fare propaganda religiosa. È vero che la Costituzione non ha voluto prevedere un diritto alla conversione, ma nulla sembra impedire il riconoscimento delle conversioni che si basano su un libero consenso del convertito (18).

La visione della Corte sembra riduttiva anche sul versante del concetto di religione che essa sembra avere adottato; la religione non è solo una fede e una serie di dogmi, tale che la propaganda di essa si risolva in una mera esposizione dei propri principi: una religione è fatta anche di atti di culto, di liturgia e di servizi a carattere caritatevole, che sono considerati, insieme alla comune adesione ai principi di fede, parte integrante della religione stessa (19).

In conclusione, il conflitto di motivazioni sul diritto a convertire, che aveva già impegnato l'assemblea costituente, si ripropone sostanzialmente immutato nella realtà giuridica e sociale dell'India di oggi e risente in pieno della soluzione compromissoria data al problema: ciò non deve sorprendere, poiché continuano tuttora ad essere presenti quegli elementi sociali, religiosi e politici, di cui sono esempio i recenti scontri tra la comunità indù e quella musulmana, che hanno originato il conflitto su questo fondamentale aspetto della libertà di religione.

NOTE

1) Cfr. F. ONIDA, *Separatismo*, in *Encicl. del dir.*, vol. XLI, Milano 1989, p. 1345. Per l'A. il regime di separazione tra stato e confessioni fa venir meno tutte quelle norme speciali mediante le quali lo stato giurisdizionalista guida e controlla l'espansione e le potenzialità del fenomeno religioso, talvolta privilegiandolo, talvolta comprimendolo. Separatismo è anche - p. 1344 - uno strumento per realizzare altri valori quali ad es. l'uguaglianza religiosa, l'affrancamento dello stato dai vincoli religiosi, la laicizzazione della società civile.

2) Cfr. V. PARLATO, *Legislazione statale in materia religiosa e normativa pattizia*, in *Il dir. eccl.*, 1983, I, p. 592; l'A. rileva che lo stato laico presuppone l'autonomia dello stato stesso "da qualsiasi sistema oggettivo ed assoluto di norme religiose ed etiche di derivazione esterna rispetto all'ambito statale"; tuttavia, la qualifica di stato laico "non può impedire l'esistenza di valori religiosi nell'ordinamento, in difesa e garanzia di parte (spesso maggioritaria) dei suoi componenti".

3) Per tutta questa parte cfr. G. NEDUNGATT, *Christian churches and the secular state in India*, in *Kanon. Jahrbuch der geselleschaft fuer das recht der ostkirchen*, X, Wien, 1991, p. 224-226.

4) NEDUNGATT, *Christian churches cit.*, p. 229.

5) NEDUNGATT, *Christian churches cit.*, p. 235.

6) Occorre rilevare come la formulazione dei limiti all'esercizio del diritto di libertà religiosa, di cui all'art. 25 Cost. indiana, sia analoga a quella contenuta nell'art. 9, II comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui sottopone la libertà di manifestare la propria religione al rispetto dell'ordine, della morale e della salute pubblica o dei diritti e delle libertà altrui; i limiti relativi agli intereventi legislativi volti a promuovere il benessere sociale, che non hanno analogie con quanto è comunemente previsto dagli stati laici di stampo occidentale, sembrano invece trovare la loro giustificazione nella peculiare natura della realtà sociale ed economica indiana (*infra* p.7).

7) F. ONIDA, *Secolarismo e libertà religiosa in India*, in *Il dir. eccl.*, 1990, I, p. 109.

8) ONIDA, *Secolarismo cit.*, p. 110.

9) ONIDA, *Secolarismo cit.*, pp. 116-117.

10) NEDUNGATT, *Christian churches cit.*, p. 237.

11) Il tema del proselitismo è uno degli aspetti che investe la stessa missione essenziale del cristianesimo e ha determinato differenti prese di posizione nelle diverse confessioni cristiane. Nella concezione delle chiese ortodosse, ed orientali in genere, c'è una profonda

avversione nei confronti del proselitismo religioso che si presenta come perturbatore dell'ordine tradizionale ed etnico prestabilito. Questa avversione deriva dall'identificazione tra elemento nazionale, etnico, culturale, ed elemento religioso, poiché il mantenimento dell'identità culturale e linguistica è stato possibile attraverso la comune appartenenza del popolo ad una medesima chiesa. Nella concezione ortodossa si distingue tra proselitismo, tentativo di conversione tra fedeli cristiani di altre denominazioni, ed evangelizzazione nei riguardi di popolazioni che ancora non conoscono il messaggio salvifico cristiano. Cfr. sul punto quanto solennemente affermato nel Messaggio dei Primate ortodossi del 15 Marzo 1993, riportato in V. PARLATO, *Alcune considerazioni sul messaggio dei Primate ortodossi del 15 Marzo 1993*, in *Il dir. eccl.*, 1993, I, p. 522 ss. Il *Messaggio* è riportato sia in lingua inglese, sia nella versione italiana da me curata.

12) Sono nella sostanza motivazioni molto simili a quelle contrarie al proselitismo da parte della chiesa ortodossa.

13) A proposito della presenza cristiana in India, rilevo che nell'India meridionale, in specie nello stato del Kerala, prospera da venti secoli una forte comunità cristiana che si dice fondata dall'apostolo Tommaso. Nell'India i cristiani sono il 2% dell'intera popolazione, ma nel Kerala essi sono il 24,5%. Oggi i fedeli cristiani nel Kerala appartengono: A) alla chiesa cattolica (orientale) di rito malabarese - il cui capo è l'Arcivescovo maggiore di Ernakulam - (fedeli circa 1.500.000); questa chiesa svolge anche un'importante azione missionaria. B) alla chiesa cattolica (orientale) di rito siro-malankarese - il cui capo è il Metropolita di Trivandrum - (fedeli circa 1.200.000). C) alla Chiesa siro-ortodossa, chiesa pre-calcedoniana che non ha accettato il dogma cristologico definito a Calcedonia, considerata monofisita - il cui capo è *Catholicos* o Mafranio dell'India soggetto al Patriarca di Antiochia e di tutto l'Est - (fedeli circa 800.000).

Esistono poi alcune chiese dissidenti di minimo seguito. Va rilevato, infine, che in tutta l'India, specialmente nei territori delle antiche colonie portoghesi, esiste circa un milione di fedeli cattolici di rito latino; ci sono anche fedeli anglicani e protestanti, in genere, dovuti all'attività missionaria di quelle chiese.

14) *Madhya Pradesh Freedom of Religion Act*, 1968.

15) *Orissa Freedom of Religion Act*, 1968.

16) ONIDA, *Secolarismo* cit., p. 103 ss.

17) La problematica affrontata dalla Corte Suprema Indiana non sembra sostanzialmente dissimile da quella oggetto della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 25 maggio 1993, nel caso *Kokkinakis* contro Repubblica di Grecia, relativa all'applicazione, nei confronti di un testimone di Geova, dell'art. 4 della legge penale greca n. 1363 del 1938 volto a punire casi di c. d. proselitismo illecito. Quantunque la Corte Europea non abbia preso posizione sulla legittimità di una norma penale che colpisce comportamenti (tesi a convincere altri ad abbracciare la propria fede religiosa) attuati nell'esercizio della propria libertà di religione, la sentenza si pone come punto di riferimento per una serie di considerazioni relative alla presenza, negli stati europei occidentali, di nuovi movimenti religiosi i cui metodi di conversione sono talvolta visti come un'interferenza penalmente illecita nella libertà di coscienza, o, in generale, nei diritti fondamentali dei soggetti che subiscono la loro opera di proselitismo. Per un'analisi delle ragioni per cui la previsione di una fattispecie penale specifica che colpisce il proselitismo, in una normativa che voglia rispettare i principi laici e pluralisti su cui gli ordinamenti occidentali sono fondati, sembra illegittima, essendo sufficienti, per reprimere le deviazioni dal legittimo esercizio della libertà religiosa, le norme del diritto penale

comune che proteggono la libertà personale e patrimoniale dei cittadini cfr. V. PEDANI, *Considerazioni su libertà di proselitismo e tutela della libertà di coscienza*, negli Atti del Convegno *Lo studio del diritto ecclesiastico: attualità e prospettive*, Napoli 27-29 ottobre 1995 (in corso di stampa). Per il testo della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 25 maggio 1993, vedi *Il dir. eccl.*, 1994, II, p. 808 ss. Lì sono riportate l'opinione parzialmente concorrente del giudice L. E. PETTITI e l'opinione parzialmente dissenziente del giudice S. K. MARTENS alla sentenza della Corte, le quali convergono nel ritenere che è lo stesso art. 4 della legge penale greca n. 1363 del 1938, e non la sua applicazione da parte dei tribunali greci nella fattispecie specifica, che si pone in irrimediabile contrasto con il diritto di libertà religiosa di cui all'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

18) NEDUNGATT, *Christian churches* cit., p. 245.

19) NEDUNGATT, *Christian churches* cit., p. 246.